

D.g.r. 30 ottobre 2015 - n. X/4250
Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale del
Parco di Montev ecchia e della Valle del Curone

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ai sensi del quale le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo - pastorali;

Richiamata la d.g.r. 8/7728 del 24 luglio 2008 che definisce i criteri di redazione dei Piani di Indirizzo Forestale;

Visto l'art. 50, comma 6, della l.r. 31/2008, che prevede che i Piani d'indirizzo forestale possono stabilire deroghe alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale;

Visto il regolamento regionale 5/2007 «Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)», come successivamente integrato e modificato;

Riferito dal dirigente della struttura sviluppo e gestione forestale:

- che le norme tecniche attuative del Piano di Indirizzo Forestale del Parco di Montev ecchia e della Valle del Curone sono valide per quindici anni dall'approvazione definitiva da parte della provincia di Lecco;
- che il Parco di Montev ecchia e della Valle del Curone ha presentato richiesta di deroga al r.r. 5/2007, trasmessa con nota pervenuta in data 24 settembre 2015, prot. M1.2015.0325191, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale;
- che le modifiche previste riguardano esclusivamente le prescrizioni tecniche selvicolturali e non alterano le procedure stabilite dall'art. 50 della l.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007;
- che secondo l'istruttoria svolta dalla struttura sviluppo e gestione forestale, in contraddittorio con gli uffici del parco, le richieste di deroga per le norme tecniche attuative del Piano di Indirizzo Forestale del Parco di Montev ecchia e della Valle del Curone per il periodo quindicennale di validità rispettano le finalità tecniche generali di cui al r.r. 5/2007 nonché le disposizioni della l.r. 31/2008 e sono volte ad assicurare una più corretta gestione dei territori boscati e una migliore esecuzione delle attività selvicolturali, ed hanno l'effetto di disciplinare l'attività selvicolturale con modalità tecniche che meglio si adattano al territorio oggetto di pianificazione;
- che pertanto nulla osta alla deroga alle norme forestali regionali proposta per il Piano di Indirizzo Forestale del Parco di Montev ecchia e della Valle del Curone;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse:

1. di approvare la deroga alle norme forestali regionali proposta per il Piano di Indirizzo Forestale del Parco di Montev ecchia e della Valle del Curone, per il periodo quindicennale con decorrenza dall'approvazione definitiva del piano stesso da parte della provincia di Lecco, riguardante gli articoli 20, 21, 24, 30, 34, 36 e 40 del r.r. 5/2007, nella formulazione riportata nell'allegato a), composto da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**DEROGHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2007 "NORME FORESTALI REGIONALI"
RELATIVAMENTE AL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE IN VIGORE PER I 15
ANNI DI VALIDITÀ DEL PIANO STESSO, CON DECORRENZA DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PIANO:**

Art. 20

(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

Dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente comma 4 quater:

«4 quater) Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;*
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;*
- c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;*
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;*
- e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;*
- f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;*
- g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;*
- h) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 27 c. 2 bis.»*

Art. 21

(Stagione silvana)

Al comma 1 le parole "Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia" sono sostituite dalle parole "Nei boschi".

Al comma 1, lettera a), le parole "15 ottobre" sono sostituite con "1° novembre".

Al comma 4, sono abrogate le lettere a) e b)

Al comma 4, è aggiunta la lettera e):

«il taglio delle specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B del r.r. 5/2007»

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:

«8. A tutela della fauna selvatica, le attività selvicolturali all'interno dei boschi sono interrotte nel periodo fra il 1° aprile e il 30 giugno, salvo il caso di interventi urgenti per la prevenzione di danni a persone e cose.»

Art. 24

(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

Al comma 1 la parola "cinquemila" è sostituita dalla parola "mille".

Art. 30

(Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)

Al termine dell'articolo, è aggiunto il comma 3.

«3. L'Ente forestale può prescrivere o eseguire su interventi di taglio o di estirpo di piante appartenenti a specie indicate nell'Allegato B "Specie esotiche a carattere infestante"; i proprietari o possessori sono tenuti a eseguire o a consentire l'esecuzione degli interventi prescritti. Qualora l'esecutore non ottemperi, l'ente forestale, previa diffida, può disporre l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore.»

Art. 34

(Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)

Al comma 5 sono abrogate le parole: «in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale»

Art. 36
(Recinzioni e chiudende)

Al termine dell'articolo si aggiunge il comma 2:

«2. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco sono ammesse solo con carattere temporaneo per dimostrate esigenze di tutela della rinnovazione o di allevamento all'aperto, previa autorizzazione all'ente forestale con le modalità di cui all'art. 7.»

Art. 40
(Norme per gli interventi nei cedui)

Al comma 1 le parole « a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, figlio » sono abrogate.

Al comma 2, lettera a), sono abrogate le parole: «e nei robinieti puri»

Al comma 4, la parola "doppio" è sostituita con la parola "triplo"

Al comma 5:

- la parola "cinquanta" è sostituita con la parola "centocinquanta"
- la parola "misti" è abrogata.

Al comma 6, la parola "novanta" è sostituita con la parola "duecento"

Al comma 8, la parola "doppia" è sostituita con la parola "tripla"